

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 510)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell' Interno**

(RUMOR)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le comunicazioni a carattere scientifico concernenti i danni derivanti alla salute dall'uso del fumo e le correlazioni tra fumo e tumori dell'apparato respiratorio e malattie coronariche. Ciò ha indotto nelle ultime due legislature alcuni deputati e lo stesso Governo a presentare al Parlamento disegni di legge per sanzionare le misure atte a prevenire o a limitare i danni da fumo.

Il disegno di legge in esame concerne in particolare il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di pubblico trasporto in modo da limitare le occasioni di fumare e proteggere i non fumatori dall'aspirazione di fumo di tabacco fumato da altri. Il testo ripropone l'iniziativa governativa presentata nella decorsa legislatura ed approvata, con emendamenti, dal Senato il 19 novembre 1971.

Con l'articolo 1 viene stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi di pubblico spettacolo e sui mezzi di pubblico trasporto nonché nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nelle sale da ballo, sale-corse, accademie e nei locali di pubblica riunione.

Con l'articolo 2 si dettano le norme per prevenire e reprimere le eventuali trasgressioni.

L'articolo 3 prevede che i locali chiusi di pubblico spettacolo e gli altri indicati all'articolo 1, lettera *b*), che risultino dotati di idonei impianti di condizionamento d'aria tali da assicurare nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo, possono essere esentati dall'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1. All'ultimo comma dello stesso articolo 3 è prevista l'emanazione da parte del Ministero della sanità di disposizioni in ordine ai tempi massimi per il rinnovo dell'aria nei locali di pubblico spettacolo.

Gli articoli 4, 5 e 6 fissano i compiti della Commissione permanente di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e negli altri specificatamente indicati in merito agli impianti di condizionamento d'aria e pongono a carico del gestore del locale le spese relative

ai controlli. Sono anche previste le sanzioni amministrative per i casi di inefficienza degli impianti di condizionamento.

Con gli articoli 7, 8 e 9 vengono stabilite a carico dei trasgressori della legge sanzioni a carattere pecuniario.

Si è preferito il sistema dell'agile e pronta applicazione delle sanzioni pecuniarie sia per evitare il processo penale sia per aderire alla tendenza legislativa di avvalersi degli istituti di conciliazione amministrativa. Si prevedono inoltre sanzioni anche per i gestori di locali pubblici che incorrono in violazioni degli obblighi loro imposti.

L'articolo 10 prevede la prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme dovute per la violazione della legge.

Con l'articolo 11 si dettano norme per l'esecuzione forzata e con l'articolo 12 si stabilisce che l'introito delle pene pecuniarie venga devoluto al Ministero della sanità per finalità altamente sociali (prevenzione, accertamenti e cure dei tumori).

Con l'articolo 13, infine, si prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio notte; in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione.

Art. 2.

Nei compartimenti non riservati ai fumatori, le Amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere *a)* e *b)*, nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera *b)* di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'arti-

colo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine deve essere presentata al Prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla

corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il Prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte

le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

Art. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Prefetto.

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente leg-

ge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.